

Tutela delle lingue minoritarie: esiste la “lingua piemontese”?

Corte costituzionale, 13 maggio 2010, n. 170

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la legge della Regione Piemonte 7 aprile 2009, n. 11, recante «Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte».

Norme impugnate e parametri di riferimento:

Sono stati impugnati, in riferimento all'art. 6 della Costituzione, gli articoli 1, commi 1 e 3; 2, comma 2, lettere c) e g); 3, comma 5; e 4 della legge su citata.

In particolare, a giudizio della parte ricorrente, l'impugnato art. 1, comma 1, «eccede dalla competenza regionale» per il fatto di attribuire valore alla “lingua piemontese” «non solo a fini culturali», come previsto da leggi anche di altre Regioni, ma anche «al fine di parificarla alle lingue minoritarie “occitana, franco-provenzale, francese e walser”» e per potere ad essa conferire «il medesimo tipo di tutela» riconosciuto a queste ultime. Detta disposizione violerebbe l'art. 6 Cost. «nell'attuazione e nell'interpretazione ad esso data rispettivamente dalla legge n. 482/1999 e dalla giurisprudenza costituzionale»: e, in particolare, essa contrasterebbe, da un lato, con l'art. 2 di questa legge, il quale, stabilendo «tassativamente» «il numero e il tipo di lingue minoritarie da tutelare», «non ricomprende tra le lingue meritevoli di tutela la lingua piemontese»; e, d'altro lato, con la consolidata giurisprudenza costituzionale, la quale «pone in capo al legislatore statale la titolarità del potere d'individuazione delle lingue minoritarie protette, delle modalità di determinazione degli elementi identificativi di una minoranza linguistica da tutelare, nonché degli istituti che caratterizzano questa tutela» (così, da ultimo, con la sentenza n. 159 del 2009 e, in precedenza, con la sentenza n. 406 del 1999, a proposito di un potere di «doveroso apprezzamento», riconosciuto al legislatore statale, degli interessi anche «degli altri soggetti non appartenenti alla minoranza linguistica protetta e sul piano organizzativo dei pubblici poteri»).

Le altre disposizioni impugnate sarebbero «conseguentemente incostituzionali», per le seguenti ragioni: a) l'art. 1, comma 3, perché, rinviando alle procedure di cui alla legge statale 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche) per la delimitazione territoriale dell'ambito di tutela e tuttavia riferendosi a «una lingua esclusa da tutela», contrasterebbe con l'art. 3 di detta legge statale, «che circoscrive la delimitazione degli ambiti di tutela alle sole lingue individuate nell'art. 2 della legge stessa»; b) l'art. 2, comma 2, lettera c), perché, prevedendo «la facoltà per gli enti locali di introdurre progressivamente accanto alla lingua italiana l'uso (anche) della lingua piemontese negli uffici degli enti locali ed in quelli dell'amministrazione regionale presenti sul territorio», violerebbe l'art. 9 della legge n. 482 del 1999, «che consente tale uso solo alle lingue minoritarie individuate dall'art. 2 della stessa legge»; c) l'art. 2, comma 2, lettera g), perché, «disponendo “l'attuazione di intesa con le emittenti pubbliche di trasmissioni culturali in piemontese”», contrasterebbe con l'art. 12 della legge n. 482 del 1999, «che consente “convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo” per le sole lingue minoritarie ammesse a tutela dall'art. 2 legge n. 482/1999»; d) l'art. 3, comma 5, nonché l'art. 4, perché, «prevedendo rispettivamente il ripristino delle denominazioni storiche dei comuni e l'apposizione di segnali stradali di localizzazione territoriale che utilizzino idiomi locali in aggiunta alla denominazione in lingua italiana», contrasterebbero con l'art. 10 della legge n. 482 del 1999, «che consente la toponomastica bilingue alle sole lingue e nei soli territori individuati rispettivamente dagli artt. 2 e 3 della legge n. 482 del 1999».

Argomentazioni della Corte:

La Corte, prima di pronunciarsi sulla questione, richiama la sua precedente giurisprudenza nella quale si sarebbe consolidato l'«orientamento che riconosce all'art. 6 della Costituzione la natura di “norma direttiva ad efficacia differita”, subordinata all'intervento attuativo del legislatore»: il quale consisterebbe, per lo Stato, nell'«individuare» «le minoranze linguistiche da tutelare» e nello

stabilire «i principi generali della tutela» ed i suoi «limiti»; e, per le Regioni, «nell'approntare norme di dettaglio e strutture volte all'attuazione concreta della tutela».

Va preliminarmente anche ricordato che, con la predetta legge n. 482 del 1999, il legislatore statale, dopo aver proclamato, all'art. 1, comma 1, che «La lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano», ha altresì ribadito (art. 1, comma 2) che spetta alla Repubblica il compito di valorizzare il «patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana» nonché quello di promuovere «la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate» dalla legge medesima «in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione» e «in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali» (art. 2).

Su questa base, la legge evita di stabilire in via definitiva un criterio astratto per l'identificazione delle minoranze linguistiche e si rivolge, invece, sin dal titolo, soltanto a quelle considerate «storiche» nell'esperienza italiana, enumerando dettagliatamente, nello stesso art. 2, le specifiche «popolazioni» destinatarie della tutela nonché quelle «parlanti» alcune «lingue» determinate. All'art. 3 disciplina la procedura per la «delimitazione dell'ambito territoriale e sub-comunale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche».

Le norme di cui agli artt. 2 e 3, ai quali le successive disposizioni ripetutamente rinviano in modo esplicito, costituiscono le chiavi di volta dell'intero impianto normativo, ai cui principi è espressamente previsto che le Regioni a statuto ordinario adeguino la propria legislazione (art. 13).

In merito alla prima censura, la Corte ha affermato che seppure la recente giurisprudenza ha riconosciuto anche un potere del legislatore regionale, sia pure entro limiti determinati (da ultimo, sentenza n. 159 del 2009) in materia di tutela delle minoranze, è indubbio che, esso certamente non vale ad attribuire a quest'ultimo il potere autonomo e indiscriminato di identificare e tutelare – ad ogni effetto – una propria «lingua» regionale o altre proprie «lingue» minoritarie, anche al di là di quanto riconosciuto e stabilito dal legislatore statale. Né, tanto meno, può consentire al legislatore regionale medesimo di configurare o rappresentare, sia pure implicitamente, la «propria» comunità in quanto tale – solo perché riferita, sotto il profilo personale, all'ambito territoriale della propria competenza – come «minoranza linguistica», da tutelare ai sensi dell'art. 6 Cost: essendo del tutto evidente che, in linea generale, all'articolazione politico-amministrativa dei diversi enti territoriali all'interno di una medesima più vasta, e composita, compagine istituzionale non possa reputarsi automaticamente corrispondente – né, in senso specifico, analogamente rilevante – una ripartizione del «popolo», inteso nel senso di comunità «generale», in improbabili sue «frazioni».

Per identiche ragioni sono fondate le questioni relative all'art. 2, comma 2, lettera c) e g).

Non è fondata, invece, la questione relativa all'art. 1, comma 3, secondo cui «La Regione si attiene alle procedure delineate dall'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), relativamente agli ambiti territoriali». Configurandosi come norma di mero rinvio alla disciplina statale prevista ai fini della delimitazione dell'ambito territoriale di applicazione delle disposizioni per la tutela delle «minoranze linguistiche storiche», la disposizione in esame potrebbe essere considerata affetta dal lamentato vizio di incostituzionalità solo quando fosse riferibile, come teme il ricorrente, anche all'ipotesi della tutela della «lingua piemontese», non ricompresa nel novero di cui al richiamato art. 2 della legge statale. Poiché detta ipotesi, per le ragioni enunciate, deve, invece, ritenersi esclusa, deve anche escludersi che essa possa determinare il lamentato vulnus.

Non sono ugualmente fondate le questioni relative agli artt. 3, comma 5, e 4 della legge impugnata, promosse sul presupposto che dette disposizioni – nel prevedere rispettivamente, a favore della Regione, la facoltà di disporre, secondo specifiche procedure, «il ripristino delle denominazioni storiche dei comuni» nonché il potere di promuovere e sostenere indagini sulla toponomastica locale e di erogare contributi ai comuni («per l'apposizione dei segnali stradali di localizzazione territoriale che utilizzino idiomi locali storicamente presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana») – siano in contrasto con l'art. 10 della legge n. 482 del 1999, secondo cui «l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali», in aggiunta a quelli «ufficiali», è consentita soltanto nei comuni nel cui territorio si applicano le disposizioni favorevoli alle minoranze linguistiche.

Appare, infatti, evidente che mentre la disciplina di cui all'art. 10 della legge n. 482 del 1999 si giustifica nel quadro di un sistema normativo nel quale il ricorso a toponimi anche diversi da quelli «ufficiali» è direttamente correlato alla tutela, in generale, di una “lingua” minoritaria, le disposizioni in esame, invece, valorizzando il dato “storico” delle antiche denominazioni dei comuni anche in base alle parlate in uso nelle relative comunità, si nello specifico contesto della tutela dell'«originale patrimonio culturale e linguistico» regionale e delle sue espressioni considerate più significative.

Decisione della Corte:

La Corte dichiara:

- a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1; dell'art. 2, comma 2, lettera c) e g) della legge della Regione Piemonte 7 aprile 2009, n. 11;
- b) la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'1, comma 3; dell'art. 3, comma 5; dell'art. 4 della medesima legge.

Giurisprudenza richiamata:

- Sulla tutela delle minoranze linguistiche: Corte cost. sentt. nn. 159 del 2009